



***l'Altrascuola* Unicobas**
Federazione sindacale dei comitati di base

SEDE NAZIONALE:
 Via Tuscolana, 9 - 00182 ROMA. Tel., Segr. e FAX 06/7026630 - 7027683
 Cod. Fisc. 96160700587 - Web: www.unicobas.it - Email: unicobas.rm@tiscali.it



- Comunicato Stampa 22 Dicembre 2011 -



**LA LEGGE "ERA"
 UGUALE PER TUTTI**

Con la presente, il Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali invita tutti i colleghi transitati ai ruoli dello stato, viste le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (AGRATI e altri/Italia, del 7 giugno 2011, definitiva dal 28 novembre 2011) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (SCATTOLON/MIUR del 6 settembre 2011) a seguire le seguenti note operative consigliate dai nostri avvocati:

Presentare ex novo la domanda di ricostruzione della carriera.

Serve a tutti gli Ata-itp ex enti locali che abbiano un vantaggio dal riconoscimento dell'anzianità effettiva: sia quelli che non hanno fatto causa; sia quelli che hanno tuttora la causa pendente; sia quelli che hanno avuto una sentenza definitiva negativa.

Non serve agli ATA (pochi) che sono stati favoriti dalla "temporizzazione" e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza FAVOREVOLE passata in giudicato.

La lettera va spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno al dirigente scolastico, al MIUR e alla presidenza del Consiglio dei Ministri AL PIU' PRESTO e comunque non oltre il 31/12/2011.

LA DEVE SPEDIRE ANCHE IL PERSONALE CHE E' ANDATO IN PENSIONE, ai fini della futura rivalutazione dell'assegno pensionistico sulla base dell'anzianità effettiva.

a) il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia rigettato il reclamo dello Stato Italiano avverso la Sentenza Agrati e che questa sia divenuta definitiva è senz'altro importante e positivo; ma la strada da fare è ancora molto lunga che hanno ancora cause in corso avanti i Tribunali, le Corti d'Appello o la Cassazione. Infatti saranno i giudici italiani, in particolare la Cassazione, a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza Agrati e vi è la

possibilità che la questione venga rinviata per la terza volta alla Corte Costituzionale. Dobbiamo aspettarci delle non gradite sorprese.

b) per chi hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, dovrà essere studiata una eventuale azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria. La questione non è semplice, per diverse ragioni non esclusa quella del lungo tempo trascorso;

c) paradossalmente chi non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado, per abbandono ed estinzione della causa, si trova nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli delle Corti europee.

Il Comitato Nazionale Ata-itp ex eell invita a contattare i nostri uffici legali Avv. Isacco Sullam di Milano e/o l'avv. Nicola Zampieri di Schio (VI), entrambi disponibili a studiare come tutelare i diritti degli Ata-itp che hanno "perso" le cause a seguito del "famigerato" comma 218.

Per qualsiasi informazione o chiarimenti vincenzoloverso@tiscali.it

DOMANDA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

AI DIRIGENTE SCOLASTICO - SEDE

AL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA – ROMA - Racc. r.r.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – ROMA – Racc. r.r.

Il/La sottoscritto/a,

nato/a il

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con la qualifica di, transitato/a dai ruoli del personale del/della Provincia/Comune di ai ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione con decorrenza giuridica ed economica dall'1/1/2000, ai sensi dell'art. 8 della L. 124/99,

VISTI i decreti individuali con i quali è stato disposto l'inquadramento economico e giuridico del/della sottoscritta, in base all'Accordo sindacale del 20/7/2000, recepito dal D.M. 5/4/2001 e dell'art. 1, c. 218, Legge 266/2005,

VISTE le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (AGRATI e altri/ITALIA, del 7 giugno 2011, definitiva dal 28 novembre 2011) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (SCATTOLON/MIUR del 6 settembre 2011),

C H I E D E

a codesta Dirigenza e alle Autorità in epigrafe che venga emesso il provvedimento di ricostruzione della carriera, secondo le disposizioni di legge e contrattuali e le posizioni stipendiali del CCNL Comparto Scuola, con decorrenza 01/01/2000, con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati di ruolo e non di ruolo presso l'Ente Locale di provenienza fino al 31/12/99 e presso il MIUR dall'1/1/2000 in avanti, durante tutto il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

C H I E D E

il pagamento di tutte le differenze retributive maturate dall'1/1/2000 in avanti.

S I R I S E R V A

ogni più opportuna azione di tutela dei propri diritti economici e giuridici nonché per il risarcimento dei danni patiti a causa della violazione, da parte dello Stato Italiano, delle norme stabilite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla normativa comunitaria, come stabilito dalle due sentenze sopra citate.

Senza recesso dalle eventuali controversie in corso in punto: esatta applicazione della legge 124/1999.

Data _____